



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 146/2014
Del 13/05/2014
Di 13/05/2014
Fasc. Nr. 698/2013 RG
Cron. Nr. 1279/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 698 del Ruolo Generale
dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data 30 maggio
2013 da

Y. T.

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via [redacted]
presso e nello studio [redacted] che lo rappresenta e
difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

F. M. SRL

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata a [redacted]
presso e nello studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e
difende come da procura a margine della memoria difensiva

RESISTENTE

In punto a : licenziamento

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 13 maggio 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 13 maggio 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato Y... T... conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro E... srl affinché il Tribunale adito dichiarasse l'illegittimità del licenziamento intimato con comunicazione in data 11 dicembre 2012 e affinché la resistente venisse condannata alla riassunzione dello stesso o a corrispondergli a titolo di risarcimento dei danni per recesso illegittimo una somma corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 16 settembre 2013 E... srl chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine che l'indennità venisse limitata a 2,5 mensilità.

Esponneva dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa, istruita con l'escussione di testi veniva discussa e decisa

dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

La domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento è fondata e deve essere accolta.

Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti non è, infatti, risultato adeguatamente provato il giustificato motivo oggettivo dedotto da parte resistente nella lettera di licenziamento che così recita " Con la presente sono spiacente di doverle comunicare la decisione di interrompere il rapporto di lavoro instaurato il 24/06/2011 per mancanza di lavoro"

Si rileva, infatti, che come dedotto dalla stessa resistente e risultante dalla documentazione in atti, la società resistente all'epoca dell'intimazione di licenziamento aveva in corso un contratto di appalto la cui esecuzione era iniziata in data 1 luglio 2012 e doveva essere conclusa entro 13 mesi ed, inoltre, dalle fatture prodotte risulta che la stessa da settembre 2012 a marzo 2013 ha continuato a svolgere lavori edili sia in tale cantiere sia in altri cantieri.

Si osserva, poi, che parte resistente ha assunto in data 19 settembre 2012 M~~...~~ W~~...~~ con mansioni di manovale edile e con contratto a tempo determinato scadente il 27 dicembre 2012, contratto poi prorogato e successivamente trasformato a tempo indeterminato.

Orbene detta circostanza è particolarmente significativa in quanto confligge con la dedotta mancanza di lavoro nel settore edile.

I bilanci prodotti , poi, lungi dall'evidenziare un calo dimostrano il

contrario in quanto il bilancio relativo al 2010 evidenzia una perdita, mentre i bilanci relativi agli anni 2011 e 2012 sono stati chiusi con un utile seppur modesto tra altro maggiore nel 2012 rispetto al 2011.

Orbene secondo quanto asserito dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 19616/2011) “ Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1996, n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.”

La Cassazione ha altresì precisato che (Cass.lav. n. 12769/2005) “Nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare sia l'effettività delle ragioni

poste a fondamento del licenziamento, sia l'impossibilità di ricollocare diversamente il dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale." e (Cass. lav. n.5512/2011) "In tema di licenziamento per giustificato motivo, l'onere della prova del motivo, che per espressa previsione normativa (art. 5 legge n. 604 del 1966), grava sul datore di lavoro, può comprendere anche la prova di non aver effettuato altre assunzioni, nel periodo seguente al recesso impugnato, per le medesime mansioni già assegnate al lavoratore licenziato...".

Ora nel caso di specie parte resistente non ha provato, come sarebbe stato suo onere, la mancanza di lavoro e comunque la sussistenza di una situazione economica sfavorevole non contingente ed, anzi, il ricorso ad assunzione a tempo determinato per l'attività edile poi prorogata e trasformata in contratto a tempo indeterminato depone in senso contrario.

Si osserva, peraltro, che anche diversamente opinando il licenziamento dovrebbe essere, comunque, dichiarato illegittimo per violazione dei canoni di buona fede e correttezza stante la violazione dei criteri di scelta in quanto parte resistente ha preferito prorogare un contratto a tempo determinato, proroga a cui non era tenuta, e licenziare il ricorrente che era assunto con contratto a tempo indeterminato.

Né rileva la diversa qualifica dei lavoratori in quanto come risulta dai contratti di lavoro (cfr. doc. n. 6 e n.11) entrambi i lavoratori

avevano mansioni di “ manovale edile”.

In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, deve affermarsi l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente.

Stante l'illegittimità del licenziamento e vertendosi nell'ambito della cosiddetta tutela obbligatoria parte resistente deve essere condannata a procedere alla riassunzione del ricorrente entro il termine di tre giorni o in mancanza a risarcire il danno versandogli un'indennità che si quantifica tenuto conto del ridotto numero dei dipendenti occupati, della limitata durata del rapporto e delle ridotte dimensioni dell'impresa in 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo.

Si precisa, poi, che la retribuzione globale di fatto in difetto di specifica contestazione in merito nella memoria difensiva da parte della resistente deve essere quantificata come indicato dal ricorrente nella somma mensile lorda di euro 2.155,73.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 4051/2011) “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione

dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile.”

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 698/2013 R.G., così provvede :


1) Dichiarà l'illegittimità del licenziamento intimato a Y₁ S₁T₁ e per l'effetto condanna E₁M₁S₁ srl in persona del legale rappresentante pro tempore a riassumere Y₁S₁T₁ entro tre giorni o a corrispondergli un'indennità commisurata a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari alla somma mensile lorda di euro 2.155,73 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo.

2) Condanna E. M. srl in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Y. S. le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 2342,30 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 13 maggio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



TR. DEF. 13 MAG 2014
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Carlinzani

